

	<b>DIREZIONE LAVORI PUBBLICI VENEZIA</b> Settore Musei Viabilità E.B.A. Servizio Musei E.B.A.  S. Marco, 4136 30124 Venezia  telefono 041 2748111	C.I. 14251  R.U.P.: Caniglia Silvia
---	--	---

**Oggetto** 3.2.1 Cultura e Turismo – Riqualificazione funzionale Palazzo Ducale:  
interventi di ripristino delle facciate interne ed esterne e delle rive d'acqua

**Fase Progetto** PROGETTO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

**Documento** PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER I PIANI DI SICUREZZA



<b>Elaborato da</b>	<b>Progettista</b>	Munarin Ruggero
		Francesco Buonocore
	<b>R. U. P.</b>	Caniglia Silvia



c.i 14251  
Prime indicazioni e disposizioni per i  
piani di sicurezza

# SOMMARIO

## PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI

## PER I PIANI DI SICUREZZA

- PREMESSA
- INTERVENTI
- ONERI DEL PROGETTISTA E DELL'APPALTATORE
- DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
- LE IMPRESE ESECUTRICI
- I LAVORATORI SUBORDINATI
- I LAVORATORI AUTONOMI
- I PREPOSTI



# PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER I PIANI DI SICUREZZA

## 1. PREMESSA

L'atto valutativo dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori è condizione preliminare per le successive misure di prevenzione e protezione da adottare durante la fase di cantiere. Esso consente una visione globale delle problematiche organizzative – prevenzionali per:

- eliminare i rischi;
- ridurre quelli che non possono essere eliminati;
- affrontare, come concetto generale, i rischi alla fonte;
- prevedere le misure di prevenzione più confacenti dando la priorità a quelle collettive mediante la pianificazione, la scelta delle attrezzature, le modalità esecutive, le tecniche da adottare e l'informazione dei lavoratori.

La pianificazione delle attività di sicurezza permette lo studio preventivo dei problemi insiti nelle varie fasi di lavoro, consentendo di identificare le misure di sicurezza che meglio si adattano alle diverse situazioni e di programmare quanto necessario, evitando soluzioni improvvisate.

In questa linea d'azione dovrà muoversi l'impresa esecutrice dei lavori.

La pianificazione viene quindi attuata mediante formulazione di un piano di sicurezza e coordinamento che consideri le fasi esecutive secondo lo sviluppo del lavoro, valutando man mano le possibili condizioni di rischio e le conseguenti misure di sicurezza nel completo rispetto di quanto prescritto della legislazione tecnica vigente in materia e tenendo conto delle norme di buona tecnica.

In talune operazioni le misure previste o suggerite potranno essere diverse, onde consentire, a chi dirige i lavori, di adottare la soluzione più utile e confacente in relazione alla situazione effettiva. Inoltre, per le fasi di lavoro eseguite da personale di ditte subappaltatrici, viene richiesto il rispetto degli adeguamenti di sicurezza previsti dalla Legge e la valutazione dei rischi per lo svolgimento delle singole attività.

Prima dell'inizio dei lavori, i tecnici, i preposti e le maestranze dovranno essere formati ed informati sui contenuti del piano di sicurezza e coordinamento, ciascuno per la parte di lavori chiamato ad eseguire in cantiere. Il tutto, innestandosi nel patrimonio di conoscenze pratiche acquisito negli anni di lavoro, consentirà agli interessati di formare un'adeguata sensibilità verso i problemi inerenti la sicurezza.

Nel caso in cui sia prevista per il progetto in esame, la presenza contemporanea di più imprese, con sovrapposizioni delle fasi lavorative, in un cantiere la cui entità presunta dei lavori sia superiore a 200 uomini giorno, è necessario redigere un Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) verrà redatto ai sensi del D.L.vo n. 81/08 e s.m.i.

Il PSC, la cui redazione avverrà nella presentazione del progetto esecutivo, sarà composto dalle seguenti sezioni principali:

- A. Analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;
- B. Organizzazione in sicurezza del cantiere tramite relazione sulle prescrizioni organizzative;
- C. Coordinamento dei lavori, tramite pianificazione degli stessi secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative e prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportanti le misure che rendono compatibili attività altrimenti incompatibili;
- D. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi e relative prescrizioni di sicurezza per ogni fase lavorativa;
- E. Stima dei costi della sicurezza;
- F. Allegati.



## 2. INTERVENTI

Nello specifico gli interventi possono suddividersi nel seguente modo:

- Indagini e monitoraggi dei paramenti murari, elementi decorativi, rivestimenti lapidei, etc delle facciate e coronamenti
- Interventi di restauro e consolidamento dei paramenti murari e rivestimenti delle facciate, dei pinnacoli e delle guglie;
- Indagine e intervento di restauro della porta della carta;
- Indagine e intervento di restauro del pinnacolo lato parete nord-ovest esterno;
- Realizzazione copie delle statue virtù e dei santi sul balcone lato molo;
- opere relative alla sicurezza.

## 3. ONERI DEL PROGETTISTA E DELL'APPALTATORE

Il Progettista, nella fattispecie il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, dovrà redigere e consegnare al Committente, in questo caso il Comune di Venezia, prima della fase di scelta dell'esecutore dei lavori le prescrizioni operative finalizzate alla sicurezza delle maestranze e dell'utenza, che costituiranno parte della documentazione progettuale su cui le Ditte partecipanti alla gara d'appalto, formuleranno la loro offerta e comunque messe a disposizione delle ditte intenzionate a partecipare alla gara d'appalto.

L'impresa appaltatrice o capo gruppo dovrà consegnare copia del POS specifico alle altre imprese esecutrici, prima della consegna dei lavori di ogni singolo intervento.

Entro dieci giorni dell'inizio dei lavori deve essere presa visione da parte dei Rappresentanti dei lavoratori delle imprese esecutrici.

Nel nostro caso trattandosi di lavoro pubblico, l'Appaltatore o il Concessionario, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna il POS (complessivo) alla Stazione appaltante.

Inoltre i lavori non potranno darsi inizio se non è avvenuta la formale approvazione del POS da parte del Coordinatore per l'esecuzione.

Sono ammesse integrazioni al presente POS da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici, da formulare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'accettazione delle quali non può in alcun modo comportare modifiche economiche ai patti contrattuali.

Si rammenta che la violazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi come indicato nel testo unico del D.L.vo n. 81/08, e alle prescrizioni contenute nel PSC ovvero nel caso in questione, trattandosi di manutenzioni, di ogni singolo POS costituisce giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di risoluzione del contratto.

Si riportano di seguito le responsabilità, in termini di sicurezza, delle imprese esecutrici dei lavori.

## 4. DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere è il dirigente apicale, designato dall'appaltatore, con compiti di organizzare ed eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali.

Il Direttore tecnico di cantiere provvede a:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni previste nel testo unico del D.L. n° 81 in data 09.04.08
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza, secondo le normative sopra riportate;
- esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori;
- mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza; (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008)
- prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi; (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008)
- prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008)

## 5. LE IMPRESE ESECUTRICI

Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva - intendendosi per tale lo stabilimento o struttura finalizzata alla



produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale - abbia la responsabilità dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede a:

- prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi; (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008)
- redigere il Piano operativo di sicurezza; (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008)
- nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano sostitutivo di sicurezza;
- prima dell'inizio dei rispettivi lavori trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008)
- mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008)
- prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, D.Lgs. n. 81/2008)
- prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, D.Lgs. n. 81/2008)
- designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; ((Art. 31 e 43, D.Lgs. n. 81/2008)
- inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza;
- affiggere copia della notifica in cantiere; (Art. 67, D.Lgs. n. 81/2008)
- partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;
- prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione;
- osservare le misure generali di tutela;
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008);
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV (D.Lgs. n. 81/2008);
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi (Titolo IX-X-XI D.Lgs. n. 81/2008);
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente;
- sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. n. 81/2008);
- tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (D.Lgs. n. 81/2008);

## 6. I LAVORATORI SUBORDINATI

Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

I lavoratori dipendenti provvedono a:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; (D.Lgs. n. 81/2008)
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; (D.Lgs. n. 81/2008)
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; (D.Lgs. n. 81/2008)
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza; (D.Lgs. n. 81/2008)
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (D.Lgs. n. 81/2008)
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; (D.Lgs. n. 81/2008)
- sottoporre ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; (D.Lgs. n. 81/2008)
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari a tutelare la sicurezza e la



- salute dei lavoratori durante il lavoro; (D.Lgs. n. 81/2008)
- non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato motivo; (D.Lgs. n. 81/2008)
- sottoporre ai programmi di formazione e addestramento; (D.Lgs. n. 81/2008)
- utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti; (D.Lgs. n. 81/2008)
- curare le attrezzature e i DPI messi a disposizione; (D.Lgs. n. 81/2008)
- non apportare modifiche alle attrezzature di lavoro e ai DPI di propria iniziativa; ((D.Lgs. n. 81/2008)
- segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nelle attrezzature di lavoro o nei DPI messi a disposizione; (D.Lgs. n. 81/2008)
- segnalare qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici; (D.Lgs. n. 81/2008)
- abbandonare immediatamente l'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti; (D.Lgs. n. 81/2008)

## 7. I LAVORATORI AUTONOMI

Il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

I lavoratori autonomi provvedono a:

- attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza; (D.Lgs. n. 81/2008)
- attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione; (D.Lgs. n. 81/2008)
- utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste dalle norme; (D.Lgs. n. 81/2008)
- utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformità alle norme; (D.Lgs. n. 81/2008)

## 8. I PREPOSTI

Il preposto è colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli è generalmente un operaio specializzato con funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro (es. caposquadra o capo reparto).

I preposti provvedono a:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV; (D.Lgs. n. 81/2008)
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (D.Lgs. n. 81/2008)
- sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidati alla propria squadra.

